



Via Molise 5 - 20098 - San Giuliano Milanese (MI)

Telefono: +39 0237901440

Email: info@greenfuelcompany.it

www.greenfuelcompany.it

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.1.2

GESTIONE DELLE VALVOLE DI SICUREZZA PER LE APPARECCHIATURE A PRESSIONE

Nome file	GFC IO 4.1.2 – GESTIONE DELLE VALVOLE DI SICUREZZA PER LE APPARECCHIATURE A PRESSIONE		
Tipo	Istruzione Operativa		
Visibilità	<input type="checkbox"/> Riservato	<input checked="" type="checkbox"/> Interno	<input type="checkbox"/> Pubblico
Stato	<input checked="" type="checkbox"/> In lavorazione	<input type="checkbox"/> Bozza	<input type="checkbox"/> Pubblicato

<i>Rev</i>	<i>Data</i>	<i>Motivo e descrizione della modifica</i>	<i>Redatta</i>	<i>Verificata</i>
0	13/11/2019	Prima emissione	Filippo Sasso	Giosuè Bove

Indice

1	Oggetto	3
2	Documenti di riferimento	3
3	Modalità operative	3
3.1	Gestione magazzino valvole	3
3.2	Rapporti commerciali	4
4	Documentazione	4

Appendice

Indice

1 Oggetto

La gestione delle valvole di sicurezza è un servizio offerto da Gestenergy ai clienti che utilizzano attrezzature a pressione protette. La presente istruzione indica le modalità operative di tale servizio.

2 Documenti di riferimento

Norme di carattere generale:

D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Art. 71 e allegato VII
D.M 329/04	SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Impianti e apparecchi a pressione Art. 4, 6, 12, 13

Testi di specifico interesse in appendice A

3 Modalità operative

3.1 Gestione magazzino valvole

E' allestito un magazzino unico delle valvole di sicurezza dei clienti di Gestenergy.

Alla stipula di un contratto commerciale con un cliente interessato, Gestenergy inserisce le scadenze di quest'ultimo nel proprio CRM e garantisce attraverso la programmazione degli interventi la sostituzione delle valvole di sicurezza e la relativa manutenzione per garantire affidabilità e semplicità di gestione.

Gestenergy provvede, inoltre, all'acquisizione delle valvole di sicurezza in uso presso il cliente e al censimento delle stesse, inserendo i dati relativi (matricola, caratteristiche tecniche) nel database di gestione del magazzino. Eventualmente non vi fossero adeguate disponibilità di valvole presso il magazzino, GE provvede all'acquisto di nuove valvole e alla loro taratura, prevedendo tempi compatibili di fornitura (60 gg)

L'utilizzo delle valvole è gestito con la seguente modalità:

- 1 Ordine di sostituzione valvole esistenti
- 2 Registrazione dell'ordine sul registro degli ordini
- 3 Prelievo delle valvole con elaborazione apposito modulo
- 4 Registrazione dello scarico dal registro di carico e scarico valvole
- 5 Spedizione al centro di taratura con elaborazione ordine (recante indicazione del luogo di consegna) e DDT
- 6 Notifica della consegna dei certificati di taratura e registrazione delle future scadenze nel CRM
- 7 Notifica della consegna della/e valvola/e al cliente con apposito modulo ricevuta
- 8 Smontaggio delle valvole in funzione e spedizione al magazzino GE con elaborazione DDT
- 9 Registrazione del carico della valvola recuperata nel registro di carico e scarico
- 10 Montaggio della/e valvola/e tarata/e e elaborazione rapporto di lavoro
- 11 Verifica funzionale dell'impianto da parte di Organismo Notificato

3.2 Rapporti commerciali

Le valvole sono di proprietà di Gestenergy.

I clienti utilizzano i dispositivi di sicurezza grazie ad un contratto di noleggio che prevede due formule:

- A. all inclusive: rimozione della valvola in uso, installazione della valvola tarata per l'esercizio e manutenzione della stessa, incluso montaggio e smontaggio; ;
- B. basic: fornitura della valvola con smontaggio e montaggio a carico del cliente.

In entrambi i casi l'importo del canone è mensilizzato ed ha una durata minima di 24 mesi e prevede un gettone d'ingresso a garanzia delle obbligazioni del cliente. In caso di cessazione anticipata del contratto, per decisione del cliente non motivata da disservizi o inadempienze da parte di Gestenergy, il cliente si obbliga a saldare l'intero costo del noleggio delle valvole di sicurezza per il periodo pattuito restante.

4 Documentazione

La modulistica è costituita da:

- Modulo d'ordine (in caso di ordine verbale)
- Registro degli ordini
- Modulo prelievo
- Registro di carico e scarico valvole con indicazione della matricola, del sito, del certificato e della scadenza
- DDT
- Rapporto di lavoro

La documentazione è conservata negli archivi di Gestenergy ad eccezione dei certificati delle valvole il cui originale va custodito dal cliente presso il punto vendita

APPENDICE A

D.Lgs. 81/08

Art. 71

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera f), legge n. 98 del 2013, poi così modificato dall'art. 7, comma 9-quinquies, legge n. 125 del 2013)

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'**allegato VII** di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(comma introdotto dall'**art. 11**, comma 5, lettera b), legge n. 119 del 2013)

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'**articolo 6**, vengono apportate le modifiche all'**allegato VII** relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

D.Lgs 81/08 Allegato VII

<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.</p>	<p>Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale</p>
--	---

D.M 329/04

Art.4. Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio

1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
2. La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice, riguarda l'accertamento della loro corretta installazione sull'impianto.
3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata.
4. Ai soli fini della verifica di primo impianto e' consentita la temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme.

Art. 5. - Esclusioni dal controllo della messa in servizio 1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi: a) tutte le attrezzature ed insiemi già esclusi dall'articolo 2 b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*1 d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all'atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio.

Art. 6. - Obblighi da osservare per la messa in servizio e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio

1. All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'ISPEL e all'Unità Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente:
 - a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio
 - b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate
 - c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso
 - d) il verbale della verifica di cui **all'articolo 4**, ove prescritta e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.
3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, indicate all'articolo 9 del presente regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere.
4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell'**articolo 5**, la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.

Art.12. Verifiche di integrità in occasione delle verifiche periodiche

1. La verifica di integrità consiste nell'ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall'esterno e dall'interno, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.

2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercibilità dell'attrezzatura, vengono intraprese, per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto preposto, le opportune indagini supplementari atte a stabilire non solo l'entità del difetto ma anche la sua possibile origine. Ciò al fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercibilità con la permanenza dei difetti riscontrati.

3. Per le attrezzature di cui all'articolo 1 che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso, oltre ai controlli di cui ai commi precedenti, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia.

4. Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità all'interno o risulta comunque non ispezionabile esaustivamente, l'ispezione è integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione a 1.125 volte la pressione PS che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.

5. La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la cui rimozione risulti pregiudizievole per l'integrità delle membrane o dei rivestimenti o delle masse stesse.

6. La prova di pressione idraulica può essere sostituita, in caso di necessità e previa predisposizione da parte dell'utente di opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la pressione PS. In tale caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per tale tipo di collaudo e la prova deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione.

7. La verifica di integrità per le tubazioni non comporta obbligatoriamente né la prova idraulica né la ispezione visiva interna, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità della struttura.

Art.13. Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche

1. La verifica di funzionamento consiste: a) nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio, nelle istruzioni d'uso del fabbricante e, ove prescritto, nell'attestazione, di cui all'articolo 4, comma 3, contenuta nella dichiarazione di messa in servizio; b) nella constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza. La verifica di funzionalità dei predetti accessori di sicurezza può essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievole per le condizioni di esercizio, determinandone l'intervento in opera. In particolare per le valvole di sicurezza, la verifica può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di riqualificazione.